

ORDINANZA 12 aprile 2008.

**Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e la circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996, prot. n. 600.8/24436/12/AG 2160, recante norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre 1996;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e in particolare l'art. 14, comma 1, che reca norme per la registrazione delle aziende zootecniche;

Visto l'art. 22 della legge del 29 dicembre 2000 n. 422, di attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica l'art. 12 del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il Regolamento 2075/2005/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichina;

Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina, conformemente alla citata direttiva 64/432/CEE;

Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'art. 3, paragrafo 2 della citata direttiva 92/102/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante: «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 febbraio 2006, concernente «Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2006;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 26 luglio 2001, recante: «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministero della sanità 1° aprile 1997, relativo al piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103;

Vista la decisione della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Considerato che sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie del suino che prevedono controlli sanitari nelle aziende suinicole e classificazione delle stesse in funzione dello status sanitario acquisito;

Considerato che tali piani sono stati approvati dalla Commissione europea in funzione dei programmi presentati e dei risultati raggiunti;

Considerato che la regolare esecuzione dei sopra citati Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza prevede tra l'altro l'accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e successivamente, in funzione di determinati criteri, dell'intero territorio regionale;

Considerato che è indispensabile per il raggiungimento e il mantenimento dello stato di accreditamento una corretta implementazione del sistema di identificazione e registrazione dei suini, ivi compresa la registrazione di tutte le informazioni previste nella Banca dati nazionale dell'anagrafe dei suini (di seguito: BDN),

Ordina:

Art. 1.

### Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

*a)* azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

codice ISTAT del comune in cui è ubicata (tre caratteri);

sigla automobilistica della provincia (due caratteri);

numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre caratteri);

*b)* allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica; in caso di più allevamenti in un'azienda questi ultimi devono costituire un'unica unità avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

1) codice azienda (di cui alla lettera precedente);

2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;

3) codice della specie animale;

*c)* allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento;

*d)* allevamento da riproduzione a ciclo aperto: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso;

*e)* allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;

*f)* allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello

svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva destinati esclusivamente alla macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso;

*g)* allevamento da ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentati animali verso altri allevamenti;

*h)* stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'indirizzo produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta;

*i)* centri di raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera *p)*, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

*j)* BDN: banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

*k)* animale: qualsiasi animale della famiglia *suidae*, esclusi i suini selvatici;

*l)* suini selvatici: suini che non sono tenuti o allevati in un'azienda;

*m)* proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;

*n)* detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche il detentore è individuato con il proprio codice fiscale.

### Art. 2.

#### Registrazione delle aziende e degli allevamenti

1. Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:

*a)* richiedere la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (di seguito: ASL) competente per territorio, indipendentemente dalla specifica tipologia, ai sensi del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 158 del 2006, entro venti giorni dall'inizio dell'attività;

b) comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ha l'obbligo di:

a) attribuire un codice di identificazione aziendale a ciascuna azienda, ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo;

b) registrare le aziende della BDN (ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo), unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari così come specificato nell'allegato n. 1, punto 1, entro cinque giorni lavorativi a partire dall'attribuzione del codice di identificazione aziendale ed aggiornare i dati presenti in BDN entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazione, ovvero dalla verifica effettuata in azienda;

c) registrare, esclusivamente in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per auto-consumo;

d) effettuare i controlli in loco per la verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini conformemente a quanto specificato dalla nota del Ministero della salute, prot. n. DGSA.II/12882/P-I.5.i/8 del 29 ottobre 2007.

### Art.3.

#### *Identificazione degli animali*

1. Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:

a) identificare gli animali nati in azienda, nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996;

b) garantire l'identificabilità degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile;

c) riportare correttamente, in caso di movimentazione, gli identificativi dei capi sul modello IV di cui al decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007 (in seguito: Mod. IV).

### Art. 4.

#### *Registro di carico e scarico e registrazioni in BDN*

1. Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:

a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche; nel caso di più allevamenti presenti in una stessa azienda ciascun allevamento deve avere un proprio registro della cui tenuta e aggiornamento è responsabile ogni singolo detentore di animali;

b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico, entro 3 giorni dall'evento;

c) comunicare alla BDN entro sette giorni, direttamente o conferendo delega specifica ai servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni, i dati relativi alle movimentazioni di animali così come dettagliato nell'allegato n. 1, punto 2. I delegati assicurano la registrazione in BDN entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione; in caso di allevamenti da ingrasso familiari non è necessario registrare in BDN i dati relativi alle movimentazioni in uscita dall'allevamento;

d) comunicare alla BDN, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno, così come dettagliato nell'allegato n. 1, punto 3.

2. Il registro di cui al comma 1, lettera a), può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN e rispettando le medesime tempistiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; in questo caso tale opzione deve essere annotata in BDN e quanto in essa registrato sostituisce a tutti gli effetti la tenuta del registro cartaceo. Il detentore degli animali è obbligato a fornire all'autorità di controllo, all'atto del controllo, gli strumenti per una corretta visualizzazione del registro di stalla o, qualora ciò non sia possibile, la stampa di una copia aggiornata del registro informatizzato.

## Art. 5.

*Compiti del responsabile  
dello stabilimento di macellazione*

1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione, fermi restando gli obblighi di cui alla normativa riguardante la sicurezza alimentare, ha la possibilità di:

a) registrare in BDN entro sette giorni dalla macellazione i dati specificati nell'Allegato n. 1, punto 4, lettera A), direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;

b) registrare in BDN entro sette giorni dalla macellazione nel caso di animali introdotti da altri Stati, i dati indicati nell'Allegato n. 1, punto 4, lettera B), secondo l'effettiva provenienza degli animali, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 6.

*Movimentazioni*

1. Tutte le movimentazioni di animali devono essere scortate dal Mod. IV di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007; detto modello dovrà essere compilato in quadruplice copia, così come specificato nelle note allegate al modello stesso; qualora tutte le informazioni previste siano già presenti in BDN, il modello può essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in BDN.

2. Nei casi di movimentazioni da e verso stalle di sosta, centri di raccolta, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico. L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del Mod. IV, di cui al comma 1.

3. La visita di cui al comma 2, fermo restando che non è consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino, è necessaria anche per le movimentazioni provenienti da aziende accreditate di regioni non accreditate.

## Art. 7.

*Casi specifici*

1. Ad esclusione dei casi di cui al precedente art. 6, comma 2 e 3, non è prevista la visita veterinaria obbligatoria in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda dovrà essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.

2. Ad esclusione dei casi di cui al precedente art. 6, comma 2 e 3, non è prevista la visita veterinaria obbligatoria in caso di movimentazioni di suini su tutto il territorio nazionale, a condizione che gli animali provengano da un'azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e per malattia di Aujeszky e che detta azienda sia situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda dovrà essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.

3. Il veterinario ufficiale verifica il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti sulla base di apposite procedure e liste di riscontro, con una frequenza che sarà stabilita in base alla valutazione del rischio.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza, ed in particolare la movimentazione degli animali in difformità a quanto stabilito all'art. 6 comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

5. Sono fatte salve le restrizioni previste per la movimentazione dei suini nell'ambito di attuazione di eventuali misure di polizia veterinaria.

## Art. 8.

*Norme finali*

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2010.

Roma, 12 aprile 2008

*Il Ministro: TURCO*

*Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e  
dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 30*

## **1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI IN BDN**

### **Dati da registrare in BDN a cura del servizio veterinario competente**

- codice aziendale
- nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del responsabile delle strutture zootecniche ( stalla di sosta, centri materiali genetici, centri di raccolta, ecc);
- nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
- indirizzo dell'azienda;
- coordinate geografiche dell'azienda;
- la specifica tipologia di struttura (allevamento - stalla di sosta – fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico ).
- la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
- la specie di suidi detenuta in quel momento(suini e/o cinghiali);
- l'orientamento produttivo distinto in:
  - da ingrasso > distinguendo tra
    - ciclo completo (che alleva animali fino alla macellazione)
  - oppure**
  - svezzamento – magronaggio – finissaggio
  - da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini a scopo non commerciale e che non movimentati capi verso altri allevamenti)
  - da riproduzione > distinguendo tra:
    - ciclo chiuso
    - ciclo aperto (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori);
- tipologia d'allevamento distinta in:
  - semibrado;
  - stabulato.
- qualifica sanitaria distinta in:
  - Accreditato
  - Non accreditato
- Dati relativi ai controlli effettuati

## **2- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN**

### **Dati da registrare in BDN in caso di movimentazioni a cura del detentore**

Per ciascuna partita di suidi movimentati

- numero degli animali movimentati in entrata o uscita;
- codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;
- causale della movimentazione
- data di arrivo o di partenza;
- numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

Nel caso di allevamenti con orientamento produttivo "Familiare" di cui al paragrafo 1, sono obbligatorie esclusivamente le registrazioni delle movimentazioni in ingresso in azienda.

## **3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN**

### **Dati da registrare in BDN a cura del detentore:**

- Consistenza totale riportata sul registro aziendale al mese di marzo dell'anno corrente dei suini presenti con età sup. ai 70 giorni.
- Numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di:
  - Verri
  - Scrofe e Scrofette (dal primo intervento fecondativo)

## **4- REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN**

### **Dati che è possibile registrare in BDN a cura del responsabile dello stabilimento di macellazione**

A) Per ciascuna partita di suidi macellati:

- la data dell'avvenuta macellazione;
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati.

B) Per ciascuna partita di suidi macellati provenienti dai altri Stati vanno inserite le seguenti informazioni

- paese di provenienza;
- estremi del certificato sanitario;
- la data dei controlli sanitari effettuati dal Posto d'ispezione frontaliere d'ingresso solo per importazioni da Paesi Terzi.
- numero di animali macellati
- la data dell'avvenuta macellazione.

08A04173